

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4551-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 luglio 2011 (v. stampato Senato n. 2824)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FRATTINI)

DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(LA RUSSA)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(MARONI)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(ALFANO)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 27 luglio 2011*

(Relatori: **RENATO FARINA**, per la III Commissione;
CIRIELLI, per la IV Commissione)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), VI (Finanze), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Le Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), il 28 luglio 2011, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 4551.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4551 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto a disciplinare i profili normativi connessi alla partecipazione di personale italiano alle diverse missioni internazionali che vedono impegnato il nostro Paese fino al 31 dicembre 2011 (con l'eccezione delle operazioni in Libia, il cui finanziamento è previsto fino al 30 settembre 2011) introducendo una normativa strumentale al loro svolgimento o rinviando a quella esistente; connesse ma non del tutto omogenee con la disciplina in oggetto, appaiono tuttavia le disposizioni recate dall'articolo 4-*bis*, recante misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative ai sensi della Risoluzione ONU n. 1973 (missione in Libia); dall'articolo 5, che introduce una disciplina di carattere organico in materia di interventi per il contrasto alla pirateria; dall'articolo 6, comma 4-*quater*, volto a soddisfare le "esigenze di completamento del reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, anche connesse con le missioni internazionali"; non appaiono invece riconducibili a tale ambito normativo le norme recate dall'articolo 2, comma 7-*bis*, che stanziava un contributo in favore "dello Staff College con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale della risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)"; dall'articolo 3, comma 16, sulla competenza al rilascio dei passaporti; dall'articolo 3, comma 17, sulla proroga dell'incarico del Commissariato generale del Governo per l'Esposizione universale di Shangai; dall'articolo 3, comma 18, sul contributo all'Associazione culturale "Villa Vigoni"; dall'articolo 4, comma 31, in materia di cessione a titolo gratuito di due unità navali al Governo della Repubblica di Panama; dall'articolo 4, comma 31-*bis*, che introduce una norma di carattere ordinamentale volta ad incrementare le dotazioni per il funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto, grazie all'aumento degli importi dei tributi speciali per i servizi resi dal Corpo medesimo; dall'articolo 6, comma 4-*bis*, che reca una norma qualificata di interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2001, volta a specificare che i componenti delle commissioni di avanzamento della Guardia di finanza devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche per le quali è prevista la partecipazione a tali commissioni; dall'articolo 6, comma 4-*ter*, che

differisce al 31 dicembre 2011 i termini di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (già prorogati al 31 marzo dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 225 del 2010), relativi all'assunzione nelle pubbliche amministrazioni di cittadini italiani che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno alle dipendenze di taluni organismi e al ricorrere di specifiche condizioni e, infine, le disposizioni recate dall'articolo 8, comma 2-bis, recante una norma di interpretazione autentica sulla dismissione del patrimonio della Difesa;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria — più volte auspicata dal Comitato — che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse ed i cui elementi essenziali potrebbero adesso rinvenirsi nella recente legge n. 108 del 2009, cui, ad esempio, si rinvia per alcuni aspetti in materia di personale; invece, per la disciplina in materia penale si è scelto di perpetuare la lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2001;

il decreto-legge, all'articolo 3, comma 18, integra il finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 78 del 2002, mediante una modifica non testuale alla succitata disposizione, integrando una modalità di produzione normativa che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente;

in ragione della peculiare fattispecie delle missioni militari, il provvedimento si caratterizza come disciplina parzialmente derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva che, in alcuni casi, le disposizioni derogate sono specificatamente richiamate mentre, in altri casi, viene richiamata la normativa vigente in materia di missioni militari, a sua volta già derogatoria della disciplina generale (si veda, in particolare, l'articolo 8, comma 1); in un caso e, segnatamente, all'articolo 6, comma 3, esso reca disposizioni in deroga alle previsioni recate da una fonte secondaria del diritto (si tratta delle disposizioni in materia di compenso forfettario di impiego, da corrispondere nel caso di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, recate dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007); in taluni casi, infine, il provvedimento deroga implicitamente a disposizioni previgenti: ciò si riscontra, a titolo esemplificativo, all'articolo 6, comma 1, che nel richiamare le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8, della legge n. 108 del 2009, che, a sua volta, prevede la possibilità del prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, deroga implicitamente all'articolo 11, comma 3, della legge n. 226 del 2004, il quale prevede che il periodo di

ferma possa essere prolungato solo al ricorrere di circostanze specificamente individuate;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

esso, all'articolo 10, comma 3, nell'introdurre disposizioni concernenti la missione in Libia con riferimento al periodo compreso tra il 18 marzo e il 30 giugno 2011, provvede con efficacia retroattiva alla copertura finanziaria dei relativi oneri e, analogamente, nel prevedere che al personale impegnato nella medesima missione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 (in materia di personale) e 7 (in materia penale), sembra attribuire efficacia retroattiva anche a tale disciplina;

il decreto-legge, all'articolo 6, comma 4-*bis* e all'articolo 8, comma 2-*bis*, reca norme qualificate di interpretazione autentica, con riferimento alle quali, appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui *“deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo”*;

sul piano dei rapporti tra le fonti primarie e le fonti subordinate:

il provvedimento, all'articolo 4-*bis*, comma 2, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (adottato su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'Interno, della Difesa e delle infrastrutture e dei Trasporti, sentite le province interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge all'esame), l'individuazione degli interventi da attuare al fine di sostenere e rilanciare i settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative connesse alla missione in Libia; tale circostanza, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di un regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento, all'articolo 9, concernente la riduzione del personale militare impegnato nelle missioni internazionali, prevede, al comma 1, che il Governo renda al riguardo comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti, utilizzando una formula che non appare idonea a chiarire se tali comunicazioni debbano precedere o possano intervenire successivamente alla riduzione del contingente; al successivo comma 2, da un lato, mediante una formula innovativa — peraltro poco chiara, laddove utilizza l'espressione: *“entro sessanta giorni dalla scadenza del decreto semestrale o annuale, di proroga delle*

missioni” – istituzionalizza la periodicità dei decreti legge di proroga delle missioni, introducendo una disposizione che sembrerebbe a regime ma che si riferisce alle “*missioni militari e di polizia di cui al presente decreto*” e, dall’altro, prevede che il Governo presenti al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia, nella quale “*viene indicato*” – senza che sia specificato se tale indicazione sia effettuata dal Governo o da altro soggetto – un piano per la rimodulazione dell’impegno militare; peraltro, l’articolo 14 della legge n. 231 del 2003, già prevede che “*Ogni sei mesi i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscono al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull’efficacia degli interventi effettuati nell’ambito delle operazioni internazionali in corso*”;

esso, all’articolo 2, comma 1, con formula di cui andrebbe chiarita la portata normativa, sembra consentire interventi di smi-namento umanitario e di bonifica (ai sensi della legge n. 58 del 2001) non solo nei Paesi destinatari delle iniziative di cooperazione previste dal suddetto comma ma anche in altri – non previamente indicati – nonché autorizzare il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, a destinare risorse per ulteriori iniziative di cooperazione in aree di crisi per le quali emergano urgenti necessità di intervento;

il decreto-legge contiene taluni richiami normativi generici, imprecisi ed erronei; ciò si riscontra, segnatamente, all’articolo 3, comma 4, ultimo periodo, che richiama l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, ancorché tale ultimo comma non rechi alcuna autorizzazione di spesa; all’articolo 3, comma 5, che richiama alcune disposizioni sul regime degli interventi “*per quanto non diversamente previsto*”;

il provvedimento, infine, adotta espressioni imprecise: la rubrica dell’articolo 1 fa riferimento a “*Iniziativa in favore dell’Afghanistan*”, laddove i commi 2, 3 e 5 del medesimo articolo recano disposizioni concernenti anche il Pakistan; lo stesso articolo, al comma 4, dispone che il “*Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l’intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari*”, senza precisare né lo strumento da utilizzare per l’identificazione di tali misure, né la loro natura; l’articolo 2, comma 11, al primo periodo, contiene un riferimento all’invio in missione di personale del Ministero degli Affari esteri presso le “*sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan e Yemen*”, mentre al terzo periodo, con riferimento al “*parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico*”, non menziona il personale in missione presso le sedi diplomatico-consolari in Libia e Yemen, ancorché dalla relazione tecnica si evinca che in entrambi i casi ci si riferisce alle “*sedi diplomatico-consolari*”;

esso, all’articolo 6, comma 3, si riferisce “*al personale che partecipa alle missioni internazionali*” senza precisare, come invece si rinviene nella relazione illustrativa, che la norma ha una portata applicativa limitata solo al personale che partecipa a specifiche

missioni (si tratta delle missioni Active Endeavour e Atalanta, dell'operazione della NATO per il contrasto della pirateria e della missione militare relativa alla Libia, compreso il quartier generale europeo — EU OHQ Roma);

il disegno di legge di conversione presentato dal Governo è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), ma non è invece corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), essendone stata richiesta l'esenzione ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 4-bis, comma 2 — che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'individuazione degli interventi volti al sostegno e al rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative connesse alla missione in Libia, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 4-bis — sia riformulata la disposizione in questione nel senso di prevedere che le relative modalità attuative siano contenute in un regolamento emanato, entro un termine prestabilito, avente la forma del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 4, che demanda al Ministero degli affari esteri l'identificazione delle “*misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari*”, dovrebbe valutarsi l'opportunità di individuare sia lo strumento al quale il Ministro dovrebbe ricorrere al fine di identificare le suddette misure, sia quale sia la natura delle misure in questione;

all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, si dovrebbe valutare la congruità dello strumento del decreto ministeriale per le finalità ivi previste o, quanto meno, prevedere, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 58 del 2001, che il decreto in oggetto sia adottato sentito il parere delle Commissioni parlamentari;

all'articolo 6, comma 3 — laddove dispone che “*al personale che partecipa alle missioni internazionali*” il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario siano corrisposti

in deroga alla normativa vigente in materia — dovrebbe essere chiarita la portata normativa della disposizione in questione, tenuto conto che dalla relazione illustrativa sembrerebbe evincersi che la deroga in oggetto sia limitata al solo personale che partecipa a specifiche missioni;

all'articolo 10, comma 3 — laddove, con riferimento alla missione in Libia provvede con efficacia retroattiva alla copertura finanziaria degli oneri riferiti al periodo compreso tra il 18 marzo e il 30 giugno 2011, e, nel prevedere che al personale impegnato nella medesima missione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 (in materia di personale) e 7 (in materia penale), sembra attribuire efficacia retroattiva anche a tale disciplina — dovrebbe valutarsi la congruità della suddetta disposizione nella parte in cui si riferisce alla materia penale, anche tenendo conto del disposto dell'articolo 25 della Costituzione, in base al quale *“nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”*.

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 9 — che disciplina la materia della riduzione del personale militare impegnato nelle missioni internazionali — al comma 1, si dovrebbe precisare se le Comunicazioni che il Governo è chiamato a rendere alle Commissioni parlamentari competenti debbano precedere o possano intervenire successivamente alla riduzione del contingente in questione;

al medesimo articolo 9, al comma 2, si dovrebbe valutare l'opportunità, da un lato, di coordinare la disposizione in questione con il disposto dell'articolo 14 della legge n. 231 del 2003, richiamato in premessa e, dall'altro, di precisare quale sia il soggetto deputato alla elaborazione del piano per la rimodulazione dell'impegno militare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4551 Governo, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria »,

rilevato che:

il provvedimento interviene in materie, quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate e l'ordinamento penale, che sono attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione (lettere *a*), *d*) e *i*));

l'articolo 5, recante norme di contrasto alla pirateria in acque internazionali mediante il dispiegamento di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina militare o di servizi di vigilanza privata, è altresì riconducibile alla materia ordine pubblico e sicurezza che la lettera *h*) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato;

ricordato che:

il decreto-legge, reca, tra l'altro, una disciplina (articolo 5) per il contrasto al fenomeno degli attacchi di pirateria nei confronti delle navi mercantili italiane in acque internazionali;

la risoluzione doc. XXIV, n. 24, approvata dalla Commissione difesa del Senato al termine dell'esame dell'affare n. 604 (« Possibile impiego di personale militare a bordo del naviglio mercantile e da diporto, che transita in acque internazionali colpite dal fenomeno della pirateria ») ha impegnato il Governo, tra l'altro, ad affrontare il problema degli attacchi di pirati alle navi mercantili italiane nell'ambito di un decreto d'urgenza, a partire dal prossimo atto di rifinanziamento delle missioni internazionali: la risoluzione del Senato prospettava, in sostanza, come soluzione quella dell'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di squadre armate della Marina militare, con onere finanziario a totale carico degli armatori, e, in alternativa, dell'utilizzo di servizi di sicurezza privata;

la medesima materia è oggetto di due proposte di legge di iniziativa parlamentare (C. 3321 e C. 3406) attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera;

il contenuto dell'articolo 5 corrisponde, nella sostanza, agli orientamenti emersi nel dibattito svolto nella Commissione affari costituzionali e trasfusi in due emendamenti presentati dal relatore al testo unificato delle suddette proposte di legge nella seduta del 31 maggio 2011;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge C. 4551 Governo, approvato dal Senato, recante « DL 107/11:

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria »,

rilevato che:

il comma 2 dell'articolo 1 provvede a dare attuazione nell'ordinamento interno a quanto previsto dall'articolo 8-*bis* del Regolamento (CE) 2 marzo 2011 n. 204, che consente l'utilizzo di beni « congelati » appartenenti a personalità ed organismi riconducibili al regime libico per finalità umanitarie a favore del popolo libico dandone comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione;

il comma 9 dell'articolo 1 reca un'autorizzazione di spesa destinata anche alla partecipazione italiana alle iniziative della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) dell'Unione europea;

il comma 12 del medesimo articolo reca un'autorizzazione di spesa per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle missioni PSDC e per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea;

l'articolo 4 dispone la proroga del finanziamento della partecipazione italiana ad importanti missioni di pace dell'Unione europea quali Missioni Althea e EUPM in Bosnia-Erzegovina; Missione EULEX in Kosovo; Missione EUMM in Georgia; Missione EUPOL RD in Congo; Missione Atalanta nel golfo di Aden; Missione EUTM in Somalia; Missione EUBAM al valico di Rafah; Missione EUPOL COPPS nei Territori palestinesi; Missione EUPOL in Afghanistan,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare modalità per assicurare misure di sostegno economico, nonché di natura tributaria di sospensione degli adempimenti dovuti, alle imprese italiane danneggiate dall'evoluzione della situazione libica, anche promuovendo le opportune iniziative di indirizzo nei confronti del Governo al fine di promuovere in sede di Unione europea l'opportuna estensione dell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 204 del 2011 per consentire l'utilizzo di beni congelati del regime libico per il ristoro delle imprese degli Stati membri danneggiate;

b) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare l'esigenza che le spese sostenute dagli Stati membri dell'Unione europea per missioni militari effettuate nell'ambito della politica estera di difesa comune ovvero in attuazione di decisioni di organizzazioni internazionali non siano computate ai fini del calcolo dei saldi di finanza pubblica rilevanti per l'applicazione del Patto di stabilità e crescita.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0051420